VERBALE DI ACCORDO QUADRO

In data 19 ottobre 2010, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si sono incontrati:

la Cogetech Gaming S.r.l., in persona di Michele Marini, Lavinia Pupelli, Zuela Stefanucci e Massimo Dramis (qui di seguito, per brevità, la "**Società**")

e

le segreterie Nazionali della Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL in persona dei Sigg.ri Danilo Lelli, Alfredo Magnifico e Marco Marroni, unitamente ad una delegazione delle RSA (qui di seguito, per brevità, le "**OO.SS.**")

(qui di seguito collettivamente definite anche le "**Parti**")

Premesso che

- con comunicazione del 27 agosto 2010, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari, la Società ha avviato una procedura di riduzione di personale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 24, 4 e 5 della Legge n. 223/1991, per complessivi n. 94 (novantaquattro) lavoratori, tra impiegati e quadri, addetti alla propria sede di Milano ed alle filiali indicate nella predetta comunicazione, strutturalmente esuberanti per i motivi ivi indicati, i cui contenuti si intendono qui integralmente riprodotti;

- la situazione sopra descritta è stata portata a conoscenza delle O.O.SS. anche antecedentemente all'avvio della procedura in oggetto, nell'ambito di appositi incontri, nel corso dei quali la Società ha illustrato il piano di rilancio e di investimenti riguardante le filiali che non verranno dismesse;

- negli incontri tenutisi in data 2 e 29 settembre e 4 ottobre 2010, nel corso della fase formale di consultazione sindacale, sono state ulteriormente esaminate ed approfondite la motivazioni che hanno reso necessario il ricorso alla procedura di riduzione di personale;

- al termine della fase di consultazione sindacale, le Parti, constatata l'impossibilità di pervenire ad un accordo, hanno richiesto l'intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4, commi 7 e 15 della Legge n. 223/91, anche per una verifica in merito alla possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga, non rientrando la

Società nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale;

- le Parti sono state pertanto convocate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data odierna, per un ulteriore esame della situazione;

- nelle more, la Società ha reso noto alle OO.SS. che, per effetto di soluzioni di carattere gestionale (trasferimenti, dimissioni e riassorbimenti), allo stato attuale l'esubero complessivo si è ridotto a 77 lavoratori;

- al fine di attenuare sul piano sociale le conseguenza derivanti dalla procedura in oggetto, la Società si è dichiarata disponibile a promuovere tutte le azioni necessarie per ricorrere agli ammortizzatori in deroga e ad incentivare l'esodo dei lavoratori in esubero ed agevolarne l'accettazione;

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti viene stipulato il presente accordo quadro articolato sui seguenti punti:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. La Società si impegna a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali istanza per la concessione ai dipendenti in esubero del trattamento di cui all'art. 19 comma 10-*bis* del D.L. 185/2008.

3. La Società si impegna altresì a riconoscere un incentivo economico all'esodo ai lavoratori che risolveranno il rapporto di lavoro, rinunciando alla relativa impugnazione. Detta erogazione individuale, pari ad € 4.000,00= (quattromila/00) netti, avverrà subordinatamente e condizionatamente alla previa sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore, di un verbale individuale di conciliazione sindacale, ai sensi della Legge n. 533/73 e degli artt. 411 c.p.c. e 2113 cod. civ., di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro.

5. Per quanto attiene ai lavoratori eccedenti della sede di Milano, per la quale non è prevista la chiusura, le Parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall' art. 5 della L.223/91, che i criteri per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, saranno i seguenti: (i) prioritariamente quello della non opposizione al licenziamento; in tale contesto, potranno essere prese in considerazione anche adesioni da parte di altri lavoratori della sede aventi profili professionali diversi da quelli dichiarati in esubero, a condizione di fungibilità professionale; (ii) in subordine, qualora dovessero ancora residuare posizioni in esubero, si darà applicazione ai criteri previsti dalla disposizione di legge sopracitata, in concorso tra di loro. Le OO.SS., convengono con la Società in ordine alla possibilità di verificare mediante appositi incontri territoriali la necessità organizzativa di preservare l'assetto operativo della sede utilizzando anche gli strumenti di flessibilità previsti dalle disposizioni vigenti

anche mediante la rimozione dei divieti di cui all'art. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 368/01 ed all'art. 20, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 276/03.

6. Per quanto attiene ai lavoratori eccedenti che operano presso le filiali indicate nella comunicazione di avvio della procedura in oggetto e che verranno tutte dismesse, le Parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 223/91, che i criteri per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, saranno i seguenti: (i) prioritariamente quello della non opposizione al licenziamento; in tale contesto, potranno essere prese in considerazione anche adesioni da parte di altri lavoratori che operano in filiali non interessate dalla procedura in oggetto, a condizione di fungibilità professionale. Inoltre, la Società si impegna sottoporre al personale in esubero proposte di trasferimento presso altre filiali che presentano scoperture di organico nonché proposte di trasferimento al personale in esubero, nei limiti di dette scoperture e fatte salve le esigenze di compatibilità tecnico-professionale, anche mediante accordi di demansionamento in deroga all'art. 2103 cod. civ.; (ii) in subordine, qualora dovessero ancora residuare posizioni in esubero, si darà applicazione esclusivamente al criterio delle esigenze tecnico-organizzative consistente nella chiusura della filiale ove opera il lavoratore in esubero.

7. Le comunicazioni di risoluzione dei rapporti di lavoro verranno trasmesse ai lavoratori interessati a decorrere dalla data odierna ed entro i termini di legge.

8. Le Parti convengono di incontrarsi entro il mese di gennaio 2011 per una verifica complessiva della situazione organizzativa della Società.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente e positivamente esperita la procedura di riduzione di personale prevista congiuntamente dagli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91.

Roma, 18 ottobre 2010

Letto, confermato e sottoscritto.

Cogetech Gaming S.r.l.

Filcams-CGIL

Fisascat-CISL

Uiltucs-UIL